

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata**

Art. 554 Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.

Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.